



UNIONE EUROPEA



REGIONE
SICILIANA



POC SICILIA
2014-2020

Piano di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare)
2014-2020



AVVISO 5 / 2021
CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE
SCUOLE PARITARIE DELLA SICILIA
L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, commi 19 e 28

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA	4
ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.....	7
ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO	9
ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO	9
ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	10
ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	11
ART. 11 – CONTROLLI.....	11
ART. 12 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO	11
ART. 13 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY	12
ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	12
ALLEGATO 1 – MODELLO PER L'ISTANZA DI CONTRIBUTO.....	13
ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEL REVISORE	13

PREMESSA

Con L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, commi 19 e 28, pubblicata nella G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 2020, Parte prima, la Regione Siciliana ha previsto di intervenire per fornire un aiuto alle istituzioni scolastiche colpite dall'epidemia "COVID-19". A tal fine, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è stato autorizzato ad istituire agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle scuole paritarie, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere i maggiori costi e/o le minori entrate in termini di riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti nel periodo del lockdown.

art. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo a fondo perduto in attuazione dell'articolo 5, commi 19 e 28, della precitata legge regionale, al fine di sostenere le scuole paritarie con sede operativa nel territorio della Regione Siciliana danneggiate dai maggiori costi e/o dalle minori entrate in termini di riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti nel periodo del lockdown.

art. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Statuto della Regione Siciliana;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ad oggetto: "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 2215 final del 03 aprile 2020 ad oggetto: "*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 3156 final del 08 maggio 2020 ad oggetto: "*Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 "*Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, considerando comunque che non è applicabile il combinato disposto di cui al DPR 5 febbraio 2018 n. 22 e art. 65, paragrafo 1 del Regolamento (UE);n. 1303/2013 in materia di spese ammissibili;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il

- Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;*
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- D.P.C.M. 11 Marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- D.P.C.M. 22 Marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, commi 19, secondo il quale *“Alle scuole paritarie della Sicilia del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, di ogni ordine e grado, che abbiano subito maggiori costi e dimostrino la riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate e dei maggiori costi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole superiori”;*
- Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, commi 28, secondo il quale *“A valere sulle risorse di cui al comma 16 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale sono autorizzati, rispettivamente, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e delle ludoteche sia pubbliche che private e alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni statali e paritarie, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 e alla correlata sospensione dell'erogazione delle rette”;*
- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019;
- Delibera della Giunta regionale n. 542 del 19 novembre 2020: *“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. legge di stabilità regionale 2020/2022. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 18 ottobre 2016 – Piano Operativo Complementare 2014/2020. Delibera CIPE n. 52/2017 del 10 luglio 2017”;*
- Decreto Assessoriale n. 944 del 19/11/2020 come modificato dal D.A. n. 839 del 19/05/2021;
- Delibera della Giunta Regionale n. 175 del 21 aprile 2021, con la quale viene approvata la base giuridica dell'aiuto.

art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse disponibili del presente avviso è pari complessivamente ad euro **5.500.000,00**, così suddivisi secondo quanto stabilito dal D.A. n. 944 del 19/11/2020 come modificato dal D.A. n. 839 del 19/05/2021:
 - a) € 4.000.000,00 destinati alle scuole paritarie primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado fino al terzo anno di corso;

- b) € 1.500.000,00 destinati alle scuole paritarie dell'infanzia (ciclo 3-6 anni), che non comprendano anche i cicli di istruzione primaria e/o secondaria
2. Ciascuna scuola paritaria, in possesso dei requisiti più avanti riportati, può avanzare un'unica istanza, per una sola tipologia (a ovvero b). Non sono ammesse istanze per entrambe le tipologie.
 3. Nel caso in cui l'ente sia gestore di più scuole (sia del ciclo dell'infanzia (3-6 anni) che dei cicli di istruzione primaria e/o secondaria), gli alunni ed i riferimenti relativi alla scuola 3-6 anni saranno inclusi e riportati nella descrizione dei parametri riferiti alla tipologia a).
 4. Nel caso di più sedi, la scuola dovrà riportare nell'istanza di accesso al contributo, sia ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità (di cui al successivo art. 5) che ai fini della determinazione del contributo (di cui al successivo art. 6), i dati cumulativi delle sole sedi dislocate sul territorio della Regione Siciliana.
 5. Le risorse sono provenienti dal Programma Operativo Complementare (POC 2014-2020): rimodulazione del Piano Regionale dei Servizi Formativi 2016-2020, ex DGR n. 542 del 19 novembre 2020.

art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare l'istanza di contributo a fondo perduto le **scuole paritarie** definite come PMI in forma singola, operanti con i seguenti codici secondo la classificazione per sezioni ATECO:
 - a) 85.1 Istruzione prescolastica (ciclo 3-6 anni)
 - b) 85.2 Istruzione Primaria
 - c) 85.3 Istruzione secondaria (fino al terzo anno di corso delle scuole superiori)
2. Le scuole paritarie ammissibili devono identificarsi come Micro, Piccole o Medie Imprese, così come le stesse sono definite in allegato 1 del Reg. 651/2014, in forma singola, e devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere regolarmente costituite in forma di PMI e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
 - avere sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;
 - dimostrare, rispetto all'anno scolastico 2018/2019, di aver sostenuto maggiori costi e/o aver accertato minori introiti dalle quote delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
3. Ciascuna scuola paritaria che soddisfa le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo potrà presentare esclusivamente una sola richiesta di contributo, fornendo le informazioni utili alla determinazione del contributo stesso come riportato al successivo articolo 6.

art. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le scuole paritarie di cui all'art.4, alla data di presentazione della istanza, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana e risultare attive alla data del 30/06/2020;
 - b) aver subito maggiori costi connessi con gli adeguamenti alle prescrizioni emanate in materia di contenimento da COVID-19 e/o aver riportato una riduzione di quota

parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, nell'anno scolastico 2019/2020 rispetto all'anno scolastico 2018/2019, al netto di eventuali altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, da dimostrare attraverso la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da Professionista iscritto all'albo dei Revisore Contabili, secondo lo schema riportato in Allegato 2;

- c) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 30 Giugno 2020, ad eccezione di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- e) essere in regola con la normativa antimafia, attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice antimafia);
- f) non risultare a carico di soci, amministratori ed eventuali direttori tecnici condanne a seguito di sentenze passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabile, o di sentenze ex art.444 c.p.p., per uno dei reati elencati nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell'art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016;
- g) la scuola non sia stata destinataria, nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o del mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto di eventuale piano di rientro;
- h) di essere in possesso di DURC regolare rilasciato da INPS/INAIL.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d), insieme al requisito di PMI di cui all'art. 4 comma 2, dovranno essere certificati dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da Professionista iscritto all'albo dei Revisore Contabili, secondo lo schema riportato in Allegato 2. Le informazioni di cui alle lettere da e) ad h) saranno autocertificate dal legale rappresentante della scuola richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che sarà inclusa nella domanda di contributo.

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione Siciliana, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, per le eventuali verifiche e valutazioni, pena il decadimento del diritto al contributo e revoca dello stesso. Ogni comunicazione andrà inviata tramite pec all'indirizzo:
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it
3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla erogazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.

art. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo è concesso, ai sensi del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e della Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, commi 19 e 28, che è stato oggetto di decisione comunitaria (aiuto SA 57021 approvato con decisione C(2020) 3482 final del 21/05/2020), nella misura massima di **€ 60.000,00** per ciascuna istituzione scolastica richiedente, indipendentemente dal numero di codici meccanografici assegnati, nel limite comunque dei maggiori costi sostenuti e dei minori introiti da rette scolastiche al netto di eventuali altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, calcolato sulla base dei dati forniti con la certificazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. b), come meglio specificato al successivo comma 3,.

2. L’importo del contributo verrà determinato separatamente:

- per le scuole paritarie primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado fino al terzo anno di corso (e le scuole dell’infanzia, 3-6 anni, in continuità con i predetti cicli), alle quali sono destinate risorse finanziarie per complessivi € 4.000.000,00;
- per le scuole paritarie esercenti esclusivamente il ciclo 3-6 anni, alle quali sono destinate risorse finanziarie per complessivi € 1.500.000,00;

secondo quanto stabilito dal D.A. n. 944 del 19/11/2020, come modificato dal D.A. n. 839 del 19/05/2021.

3. Per le **Scuole primarie, secondarie 1° grado e secondarie 2° grado (primo triennio), nonché per le scuole dell’infanzia 3-6 anni (in continuità con i predetti cicli)**, il contributo sarà determinato per come previsto dall’art. 5, comma 19, L.R. 9/2020:

- Le risorse disponibili saranno suddivise in due parti secondo la seguente tabella:

	% di ripartizione risorse	importo
A	75%	€ 3.000.000,00
B	25%	€ 1.000.000,00
Totale	100%	€ 4.000.000,00

- La quota **A** determinerà in percentuale l’importo del contributo concesso per ogni euro di maggiori costi e minori entrate certificati **a**, secondo il seguente metodo:
 - per ciascuna scuola richiedente si determinerà dapprima il valore α_i del danno economico subito, come somma tra i due valori certificati (maggiori costi e minori entrate al netto di eventuali altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, determinati come al indicato punto 5);
 - si procederà quindi alla somma di tutti i valori α_i che determineranno il totale dei danni economici (maggiori costi e minori entrate) subiti dall’insieme delle scuole richiedenti;
 - si determinerà quindi il contributo concedibile per ogni euro di danno economico subito, secondo la seguente formula:

$$a = \frac{A}{\sum \alpha_i}$$

sulla base del quale sarà calcolata la quota di contributo **a_i** di ciascuna scuola richiedente che sarà pari al prodotto di **a** per il danno subito α_i dalla scuola

richiedente, secondo la formula:

$$a_i = a * \alpha_i$$

(esempio: se una scuola ha subito maggiori costi pari a € 5.000,00 e minori ricavi pari a € 25.000,00 il suo danno economico sarà pari ad € 30.000,00; se la sommatoria dei danni economici subiti da tutte le scuole è pari a € 6.000.000,00, il contributo spettante a ciascuna scuola sarà pari al 50% del danno subito (€ 3.000.000,00/€ 6.000.000,00); la somma spettante alla scuola sarà quindi € 30.000,00*0,50= € 15.000,00)

- La quota **B** determinerà l'importo del contributo per classe **b**

$$b = \frac{B}{n.classi\ totale\ (al\ 30.09.2020)}$$

sulla base del quale sarà determinata la quota di contributo **b_i**, della scuola richiedente pari al prodotto di **b** per il numero di classi della scuola richiedente, secondo la formula:

$$b_i = b * (n.classi\ richiedente)$$

(esempio: la stessa scuola ha dichiarato un numero di classi pari a 40 e la somma delle classi dichiarate da tutte le scuole richiedenti è pari a 3200; il contributo per ogni classe sarà pari a € 1.000.000/3200=€ 312,50; alla scuola spetterà un contributo pari a € 312,50*40=€ 12.500)

- Il contributo concesso a ciascuna scuola richiedente sarà quindi determinato dalla somma delle due quote di contributo **a_i** e **b_i**:

$$\text{contributo concesso} = a_i + b_i$$

(esempio: nel caso esaminato il contributo sarà pari ad € 15.000,00 + € 12.500,00 = € 27.500,00)

4. Per le **Scuole esercenti esclusivamente il ciclo dell'infanzia 3-6 anni** il contributo sarà così determinato:

- Le risorse disponibili saranno suddivise tra i richiedenti proporzionalmente, in base al danno economico subito, secondo la seguente metodologia, per come previsto dall'art. 5, comma 28, L.R. 9/2020:

	Ciclo 3-6 anni
A	€ 1.500.000,00

- Il totale delle risorse disponibili **A** determinerà in percentuale l'importo del contributo concesso per ogni euro di maggiori costi e minori entrate certificati **a**, secondo il seguente metodo:
 - per ciascuna scuola richiedente si determinerà dapprima il valore **α_i** del danno economico subito, come somma tra i due valori certificati (maggiori costi e minori entrate al netto di eventuali altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, determinati come al indicato punto 5);

- si procederà quindi alla somma di tutti i valori α_i che determineranno il totale dei danni economici (maggiori costi e minori entrate) subiti dall'insieme delle scuole richiedenti;
- si determinerà quindi il contributo concedibile per ogni euro di danno economico subito, secondo la seguente formula:

$$a = \frac{A}{\sum \alpha_i}$$

sulla base del quale sarà calcolata la quota di contributo a_i di ciascuna scuola richiedente che sarà pari al prodotto di a per il danno subito α_i dalla scuola richiedente, secondo la formula:

$$a_i = a * \alpha_i$$

(si veda per maggiore chiarezza l'esempio relativo alla quota A del comma precedente)

5. Il contributo concesso, ferma restando l'entità massima di cui al precedente comma 1, non potrà comunque superare il miglior valore combinatorio dei seguenti due importi:

Maggiori costi + Minori entrate (per rette di frequenza), a.s. 2019/2020

vs.

Costi e incassi (per rette di frequenza), a.s. 2018/2019

6. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto, ai sensi del paragrafo 3.1 della COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (G.U. del 20 marzo 2020) "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modificazioni.

art. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze e all'erogazione del contributo sono curati direttamente dall'Amministrazione regionale, per il tramite del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio (Servizio Scuole non statali).
2. L'aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione automatica, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 123/1998, sulla base degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui al successivo art. 8, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili previste dal presente Avviso.

art. 8 – TERMINI E MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. Pena l'esclusione, le istanze devono essere inviate:
 - tramite PEC all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it
 - con oggetto: avviso 5/2021– istanza ... (indicare la regione sociale del richiedente)
 - firmate digitalmente (in formato CAdES con estensione .p7m o in formato PAdES con estensione .pdf) dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica
2. Le istanze potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURS e fino alle ore 23:59 di **giovedì 30 settembre 2021**.
3. Le domande inviate dopo il termine di scadenza di cui al comma 2 sono considerate

inammissibili

4. Il modulo di istanza (Allegato 1 al presente Avviso) deve essere compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone. Una volta compilato il modulo, dovrà essere convertito in formato .pdf e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante.
5. L'istanza di accesso al contributo include anche la richiesta di erogazione sul conto corrente/iban dedicato, indicato dall'impresa.
6. L'istanza è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
7. All'istanza dovrà essere allegata una certificazione resa dal Presidente del Collegio Sindacale o da Professionista iscritto all'albo dei Revisori Contabili, che attesti il possesso da parte della scuola di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, compresa la dichiarazione di avvenuto accertamento, con relativa quantificazione, dei maggiori costi e/o delle minori entrate da rette di frequenza, relativi all'anno scolastico 2019/2020 rispetto all'anno scolastico 2018/2019 e degli eventuali altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.
8. La certificazione di cui al punto precedente (Allegato 2 al presente Avviso), compilata in ogni sua parte di cui si compone, dovrà anch'essa essere convertita in formato .pdf e firmata digitalmente dal Presidente del Collegio Sindacale o da Professionista iscritto all'albo dei Revisori Contabili. La certificazione firmata digitalmente dovrà essere allegata alla stessa PEC con la quale sarà inviata l'istanza di richiesta del contributo.
9. Saranno considerate irricevibili le richieste di contributo:
 - a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
 - b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e non firmate digitalmente dal legale rappresentante, salvo ammissibilità al soccorso istruttorio;
 - c) prive della dichiarazione di cui al punto 7. del presente articolo.
10. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo dell'Istanza di finanziamento.

art. 9 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Regione Siciliana procede alla verifica della regolarità dell'istanza e della sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati.
2. La Regione, successivamente, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo. La pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana nella sezione decreti art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., costituisce formale notifica ai beneficiari dell'esito e dell'ammontare definitivo del contributo concesso.

art. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di concessione del contributo la Regione si riserva di effettuare i controlli come previsti al successivo articolo 11 e procede all'adozione dei provvedimenti di liquidazione ed all'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione dell'istanza.
2. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse da quelle riportate al comma precedente (ad es. carte di credito, carte prepagate, ecc).

art. 11 – CONTROLLI

1. La Regione ai sensi dell'art. 264 comma 2, lett. a, procede allo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000. Nel caso di esito negativo la Regione procede, previa comunicazione, alla revoca e all'eventuale recupero del contributo.
2. In caso di dichiarazioni non conformi, non veritiere rispetto a quanto rilevato nei controlli la Regione adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 (pena reclusione fino a due anni).
3. Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.
4. Ai sensi del punto 91 della Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, la Regione conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente Avviso.

art. 12 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, la Regione provvede alla relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo Dlgs 33/2013.
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 184/2006 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio "Scuole non statali".
4. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:
 - a. richiesta di riesame ai sensi della Legge regionale n. 7/2019;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

art. 13 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. La Regione Siciliana tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'amministrazione regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti della Regione Siciliana, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'amministrazione regionale può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all'Avviso.
2. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - a) il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
 - b) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
 - c) il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
 - d) il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
 - e) il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
 - f) il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
3. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana. Il DPO (Data Protection Officer) è il Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio;
4. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

art. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
4. Al presente Avviso non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATO 1 – MODELLO PER L'ISTANZA DI CONTRIBUTO

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEL REVISORE

IL DIRIGENTE GENERALE


Firmato
digitalmente da
ANTONIO VALENTI
Data: 2021.08.09
14:09:15 +02'00'